



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 maggio 2011 n.75

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 88 e 89, comma 3, della Legge 22 dicembre 2010 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 29 marzo 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DISCIPLINA DELLA FINANZA DI PROGETTO

CAPO I

Art. 1

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui agli articoli 88 e 89, comma terzo della Legge 22 dicembre 2010 n.194, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) garantire la trasparenza e la concorrenzialità nei procedimenti di conferimento di incarichi professionali per la progettazione di opere ed infrastrutture pubbliche, anche al fine di elevare la qualità progettuale delle opere maggiormente rilevanti;
 - b) disciplinare l'istituto della finanza di progetto introdotto nell'ordinamento dall'articolo 89, comma secondo della Legge n.194/2010;
 - c) individuare modalità semplificate di conferimento di commesse ed appalti da parte dello Stato e degli Enti Pubblici volte, in particolare, a ridurre i tempi della fornitura di materiali e dell'esecuzione di interventi manutentivi su immobili pubblici o destinati ad uso pubblico.

Art. 2

1. L'articolo 5 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

“Art. 5

Livelli di progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
 - a) la qualità dell'opera;
 - b) la rispondenza dell'opera alle relative finalità;

c) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche.

2. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto, ove previsto, delle esigenze, dei criteri e dei vincoli stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei prescritti titoli autorizzativi. Esso consiste dei seguenti elaborati:

- a) relazione descrittiva delle scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dei criteri di inserimento delle opere sul territorio;
- b) studio di impatto ambientale, ove previsto;
- c) disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
- d) relazione geologica ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera, quali, a titolo esemplificativo, quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i sondaggi. Detti studi ed indagini sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
- e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- f) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;
- g) computo metrico estimativo.

3. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo nonché sulla base di eventuali ulteriori rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo che risultino necessari, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto ed è sviluppato ad un livello di definizione tale, ove possibile, da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica analitica dell'opera, in cui sono esaminati tutti gli elementi peculiari dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche ed architettoniche;
- b) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- c) elaborati grafici nelle scale adeguate, comprensivi dei particolari costruttivi anche in relazione agli eventuali impianti;
- d) capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo;
- e) computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari;
- f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

4. Qualora l'opera o infrastruttura pubblica rientri fra quelle soggette a valutazione di impatto ambientale, è prevista anche la fase della progettazione preliminare che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Il progetto preliminare consiste dei seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata e della fattibilità della stessa sulla base di indagini di prima approssimazione relative ai profili ambientali, amministrativi, finanziari e tecnici dell'intervento;
- b) schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- c) rendering della soluzione prospettata;
- d) screening ambientale, ove previsto.

5. La redazione e l'approvazione del progetto preliminare sono, altresì, previste in relazione ad opere pubbliche connotate da notevole rilievo e complessità tecnica nonché nell'ambito del procedimento volto alla realizzazione di opere ed infrastrutture attraverso l'appalto concorso e la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto.

6. In relazione ad opere pubbliche di particolare rilevanza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello dell'impatto sociale ed economico, la progettazione del manufatto o dell'infrastruttura può, inoltre, essere proceduta da una fase di studio propedeutica all'elaborazione progettuale, consistente nella redazione di uno studio di fattibilità composto di una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
- b) la rappresentazione grafica della soluzione realizzativa individuata;
- c) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche ed amministrative;
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale ed i valori culturali e paesaggistici.”.

Art. 3

1. L'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

“Art.6

Incarichi esterni

1. Per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica, il progetto può essere affidato dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti Pubblici, direttamente o tramite lo svolgimento di appositi concorsi, a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un disciplinare d'incarico.
2. La scelta è rivolta a professionisti in possesso di comprovata esperienza, di adeguata competenza specifica nonché dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica.
3. Il disciplinare d'incarico del professionista deve essere conforme ai tariffari professionali vigenti, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, e contiene i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) l'esplicita riserva dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - d) la scadenza dell'incarico e l'eventuale penale per il ritardo;
 - e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
 - f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - g) la polizza assicurativa per i rischi professionali;
 - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente dei progetti e degli elaborati;
 - i) l'indicazione dell'autorità presso la quale il progettista può ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le informazioni legislative e procedurali in materia di appalti e normative in materia di impiego e condizioni di lavoro.
4. L'ufficio competente della progettazione deve seguire il rapporto con il progettista esterno nelle varie fasi della progettazione.
5. La polizza assicurativa per i rischi professionali del progettista incaricato di cui al superiore comma 3, lettera g) copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante deve sopportare per le varianti conseguenti al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. La polizza è stipulata per un ammontare pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il massimale di € 3.000.000,00; la mancata

presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione o l'Ente Pubblico committente dal pagamento della parcella professionale.

6. La scelta del professionista avviene, relativamente ad opere il cui importo previsto sia superiore a € 2.000.000,00, mediante l'invio di invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione ad almeno tre soggetti individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione professionali e tecnico organizzative desunte dal mercato. La lettera di invito contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta e la scelta del soggetto da incaricarsi è effettuata sulla base delle condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti.

7. Qualora l'importo previsto dell'opera per la quale occorra disporsi il conferimento di incarico esterno, sia inferiore a €2.000.000,00 oppure nel caso in cui non sussistano in numero sufficiente candidati per l'attivazione della procedura di cui al comma 6, l'incarico è conferito direttamente in favore del professionista dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico committente nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità.

8. In tutti gli incarichi di cui al presente articolo, l'incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato.

9. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni; in tal caso, il nuovo progettista è tenuto ad accettare l'attività progettuale precedentemente svolta.

10. L'affidamento dell'incarico può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio della fase di progettazione esecutiva è condizionato alle determinazioni assunte dall'Amministrazione o dell'Ente Pubblico committente in esito alla progettazione definitiva.

11. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.”.

Art. 4

1. I tariffari professionali non sono applicati alle prestazioni effettuate in favore dell'Ecc.ma Camera e rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 6 del Decreto n.10/2000 come modificato dal precedente articolo 3.

2. In relazione alle prestazioni effettuate in favore dell'Ecc.ma Camera e rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 7 del Decreto n.10/2000 come modificato dal precedente articolo 3, il Congresso di Stato ha facoltà di stabilire, mediante propria delibera e sentiti gli ordini professionali, riduzioni da applicarsi sui tariffari professionali.

Art. 5

1. A seguito dell'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 6 bis

Concorsi di progettazione

1. I concorsi di progettazione sono indetti mediante bando in relazione ad opere ed infrastrutture pubbliche, qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.

2. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore pone a base di gara uno studio di fattibilità e richiede tassativamente la produzione di progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della finanza di progetto di cui all'articolo 14, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
3. Il termine di presentazione della proposta è stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. I soggetti ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, l'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal bando.
5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore acquista la proprietà del progetto vincitore con il pagamento del premio.
6. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha facoltà, mediante procedura negoziata, di affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, i successivi livelli di progettazione; tale facoltà ed il relativo corrispettivo sono stabiliti nel bando.
7. Nel caso in cui al concorso di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori; al fine di garantire un'effettiva concorrenza, il numero di candidati invitati non può essere inferiore a cinque.

Art. 6 ter Concorsi di idee

1. I concorsi di idee sono procedimenti di selezione indetti mediante bando finalizzati all'acquisizione da parte dell'Amministrazione o di Enti Pubblici di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Il bando di concorso non può prevedere la presentazione di elaborati di livello superiore a quelli richiesti per lo studio di fattibilità. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.
3. Il bando stabilisce i soggetti ammessi a partecipare al concorso e prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
4. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico banditore e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione a cui sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha facoltà, mediante procedura negoziata, di affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, i successivi livelli di progettazione; tale facoltà ed il relativo corrispettivo sono stabiliti nel bando.

Art.6 quater Concorsi in due gradi

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico, previa adeguata motivazione, ha facoltà di procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi; la seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Si applica quanto previsto all'articolo 6bis, comma 6.

Art. 6 quinquies

Disposizioni comuni ai concorsi di progettazione

1. Il bando relativo ai concorsi di progettazione e di idee contiene, oltre a quanto previsto negli articoli 6bis, 6ter e 6quater, in quanto compatibili, le informazioni ed indicazioni di cui agli articoli 20 e 21 ed è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20, comma terzo; il bando, in particolare, individua con chiarezza l'oggetto del concorso mediante l'indicazione dell'opera ed infrastruttura pubblica da progettare nonché delle esigenze pubbliche e collettive da soddisfare con l'attuazione dell'intervento pubblico.
2. La commissione giudicatrice, la quale, nel caso in cui ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualifica professionale, è composta almeno per un terzo da membri in possesso della stessa qualifica o di qualifica equivalente, opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani ed i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. L'anonimato è rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo che la commissione ritenga opportuno invitare i candidati per rispondere a quesiti volti a chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti; a tal fine, le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate nella redazione della graduatoria in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali. Il verbale contiene, altresì, la trascrizione del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice ed i candidati invitati per chiarimenti a mente del comma 3.
5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico che ha indetto il concorso invia, al termine delle procedure di aggiudicazione, a tutti i partecipanti, con raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso in merito ai risultati del concorso.
6. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico banditore ha la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di opere e servizi.”.

Art. 6

1. All'articolo 20 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è aggiunto il seguente comma terzo:
“Il bando è pubblicato mediante esposizione al pubblico presso la sede dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante, mediante affissione *ad valvas palatii* e presso le sedi delle case del Castello nonché mediante affissione di manifesti informativi in tutto il territorio della Repubblica.”.

CAPO II

Art. 7

1. Qualora lo studio di fattibilità di cui all'articolo 5, comma 6 del Decreto n.10/2000 come modificato dal precedente articolo 2, sia posto, ai sensi del successivo articolo 14, a base di gara, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico appaltante, anche con riferimento all'articolazione, alla tipologia ed alla dimensione dei lavori da realizzare:
 - a) relazione illustrativa generale contenente:

1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:
 - 1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;
 - 1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
 2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:
 - 2.1. al bacino d'utenza;
 - 2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
 - 2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;
 3. l'analisi delle alternative progettuali:
 - 3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
 - 3.2. matrice delle alternative progettuali;
 4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:
 - 4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
 - 4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;
- b) relazione tecnica contenente:
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;
 2. la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici;
 3. l'analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
 4. il cronoprogramma;
 5. la stima sommaria dell'intervento con l'individuazione delle categorie delle lavorazioni e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;
- c) elaborati progettuali stabiliti dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico appaltante;
- d) elaborato tecnico-economico contenente:
1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione;
 2. analisi della fattibilità finanziaria con riferimento ai costi ed ai ricavi relativi alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
 3. analisi della fattibilità economica e sociale con riferimento al rapporto costi-benefici;
 4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
 5. elementi essenziali dello schema di contratto.

Art. 8

1. Possono presentare gli studi di fattibilità, i soggetti iscritti nel Registro di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, i liberi professionisti, le società fra professionisti di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.46, le società di ingegneria che eseguono ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Sino all'istituzione del Registro di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, gli studi di fattibilità possono essere presentati dai soggetti iscritti nei Registri tenuti dai singoli Enti Pubblici.

2. Possono, altresì, presentare gli studi di fattibilità i soggetti che svolgano in via professionale le attività di cui all'articolo 9, comma 2, nonché soggetti che svolgano attività tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività che dimostrino di avere adeguata esperienza nella realizzazione di interventi aventi natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

3. I soggetti che hanno presentato uno studio di fattibilità possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara o all'invio della lettera di invito, purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

4. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 9.

5. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalla stessa perseguiti, può presentare studi di fattibilità ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, ferma restando la propria autonomia decisionale.

Art. 9

1. Alla procedura di concessione di lavori pubblici con finanza di progetto sono ammessi i soggetti iscritti nel Registro di cui gli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni associati o consorziati con enti finanziatori o con enti gestori di servizi che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma settimo del precitato Decreto n.10/2000. Sino all'istituzione del Registro di cui gli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, gli studi di fattibilità possono essere presentati dai soggetti iscritti nei Registri tenuti dai singoli Enti Pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per enti finanziatori si intendono gli enti che esercitano, da sole od unitamente ad altre, le attività riservate di cui alla lettera A), alla lettera B) ed alla lettera G) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 nonché le fondazioni bancarie.

3. Il bando di gara o la lettera di invito stabilisce i requisiti economico-finanziari e gestionali necessari per la partecipazione alla procedura nonché gli eventuali ulteriori requisiti tecnici ed organizzativi richiesti alle imprese esecutrici.

4. In particolare, il bando di gara o la lettera di invito stabilisce quali requisiti di partecipazione alla gara:

a) un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando o all'invio della lettera di invito non inferiore ad una determinata percentuale dell'investimento previsto per l'intervento;

b) un capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad una determinata percentuale dell'investimento previsto per l'intervento.

5. Il bando di gara o la lettera di invito può, inoltre, stabilire quale ulteriore requisito di partecipazione alla procedura, lo svolgimento di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore ad una determinata percentuale dell'investimento previsto per l'intervento medesimo.

6. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti stabiliti nel bando di gara o nella lettera di invito devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una determinata percentuale dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4.

7. Qualora, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito, necessari per l'esecuzione del progetto.

8. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma nono del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni.

Art. 10

1. Le modalità di scelta del concessionario sono l'asta pubblica di cui all'articolo 15 del Decreto n.10/2000 e la licitazione privata di cui all'articolo 16 del predetto decreto.

2. Il bando o la lettera di invito contiene, in quanto compatibili con le caratteristiche della concessione di lavori pubblici mediante finanza di progetto, gli elementi di cui agli articoli 17, 20 e 21 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni, oltre allo studio di fattibilità di cui al superiore articolo 7. Il bando o la lettera di invito specifica, inoltre:

- a) che l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
- b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;
- c) i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte;
- d) l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei;
- e) ogni eventuale ulteriore elemento utile alla definizione dei termini e condizioni della concessione dell'opera pubblica;
- f) l'eventuale previsione di un prezzo secondo quanto previsto all'articolo 14 del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni.

Art. 11

1. Il bando o la lettera di invito relativi alla procedura di concessione di lavori pubblici mediante finanza di progetto, prevede che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni nominativa o a responsabilità limitata, anche consortile.

2. Il bando o la lettera di invito indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società e può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

3. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

4. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione; tale subentro non costituisce cessione di contratto e la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione o l'Ente Pubblico concedente.

5. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di cui al comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei necessari requisiti.

6. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico appaltante per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire all'Amministrazione o all'Ente Pubblico appaltante garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

7. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che, nel caso in cui la procedura di aggiudicazione prevedesse particolari requisiti per i concorrenti, i concorrenti aggiudicatari sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti previsti in sede di procedimento di aggiudicazione possono, tuttavia, avvenire in qualsiasi momento.

Art. 12

1. Le offerte sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 26 del Decreto n.10/2000 ad esclusione dei commi secondo ed ottavo, e contengono la documentazione richiesta dal bando o dalla lettera di invito e, in particolare, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto asseverato dall'ente finanziatore nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

2. Il piano economico finanziario prevede la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche stabilendo un corrispettivo per tale valore residuo.

3. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

- a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'Amministrazione o all'Ente Pubblico concedente;
- b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'Amministrazione o all'Ente Pubblico concedente per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- c) canone che il concorrente intende corrispondere all'Amministrazione o all'Ente Pubblico concedente;
- d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- e) durata prevista della concessione;
- f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
- g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

6. Le offerte sono corredate dalla cauzione provvisoria di cui all'articolo 27 del Decreto n.10/2000 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando o dalla lettera di invito in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Art. 13

1. Per quanto concerne i termini di apertura, l'esame e la valutazione delle offerte si osservano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31 del Decreto n.10/2000.

2. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l'esame degli aspetti relativi al rapporto qualità-prezzo del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano ed al contenuto della bozza di convenzione.

3. I criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto, sono adeguatamente pubblicizzati nel bando o nella lettera di invito ai sensi dell'articolo 11, comma quarto del Decreto n.10/2000. Tali criteri, oltre a quelli previsti dall'articolo 11, comma terzo del Decreto n.10/2000, sono, a titolo esemplificativo:

- a) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali;
- b) la redditività;
- c) i tempi di elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
- d) il servizio successivo alla vendita;
- e) l'assistenza tecnica;
- f) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- g) la sicurezza di approvvigionamento;
- h) la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

4. Il bando o la lettera di invito precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

5. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, quando ritenga la ponderazione di cui al comma 4 impossibile per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nella lettera di invito, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

6. Il bando o la lettera di invito per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni.

7. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Art. 14

1. Il procedimento per l'affidamento di opere e infrastrutture pubbliche mediante concessione dei lavori con finanza di progetto è quello definito nei commi successivi.

2. L'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando o nella lettera di invito;
- b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

- c) sottopone il progetto preliminare alla Commissione per le Politiche Territoriali che provvede ad approvarlo o a dettare prescrizioni volte a modificare il progetto medesimo. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
- d) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;
- e) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula del contratto di concessione.
3. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
4. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
5. Le Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, ferme restando le disposizioni contenute nel bando o nella lettera di invito, può, in alternativa a quanto prescritto dal comma 1, procedere come segue:
- a) pubblicare un bando o inviare una lettera di invito, precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
- b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare;
- c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;
- e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico appaltante, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui all'articolo 12, comma 3;
- f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui all'articolo 12, comma 3.
6. Qualora l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante si avvalga delle disposizioni del comma 5, non si applicano il comma 2, lettere d), e) ed i commi 3 e 4.

Art. 15

1. L'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante ha facoltà, nell'ambito del procedimento di affidamento di cui all'articolo 14, di:

- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi, appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando o nella lettera di invito e nel contratto di concessione di cui all'articolo 18. Il bando o la lettera di invito fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
- b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

Art. 16

1. Per quanto riguarda la revoca e l'annullamento della gara, il periodo e le formalità per l'aggiudicazione si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del Decreto n.10/2000.

Art. 17

1. Oltre alle cauzioni definitiva e decennale di cui all'articolo 38 del Decreto n.10/2000 come modificato dal successivo articolo 25 ed alla polizza assicurativa di cui all'articolo 40 del predetto decreto, il concessionario è tenuto a presentare, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, una cauzione nella forma della fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale e consente all'Amministrazione o all'Ente pubblico concedente di risolvere automaticamente il contratto.

Art. 18

1. La stipulazione del contratto di concessione con l'aggiudicatario o con la società di progetto di cui all'articolo 11 e la registrazione del contratto avvengono secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 41, commi primo, secondo, terzo e settimo e dall'articolo 42 del Decreto n.10/2000 .

2. In materia di obblighi amministrativi e fiscali per concessionari esteri si osservano le disposizioni di cui all'articolo 43 del Decreto n.10/2000 nonché le prescrizioni dettate dalla Legge 17 settembre 1999 n.96 e successive modificazioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici in favore di imprese con sede in paesi esteri.

3. Il contratto indica in maniera esauriente tutti gli elementi per determinare le obbligazioni a carico del concessionario e la natura ed entità della prestazione. Il contratto disciplina, in particolare, le caratteristiche tecniche e qualitative dell'opera, i tempi di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva e di realizzazione dell'opera, le penali per il ritardo nell'ultimazione dell'opera, le eventuali prestazioni accessorie, le condizioni e gli aspetti economico-gestionali della concessione, le modalità di gestione del servizio, l'eventuale prezzo. Il contratto indica, altresì, il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto e dei responsabili tecnici ed amministrativi del concessionario.

4. Al contratto sono allegati, a formarne parte integrante, i documenti di gara nonché l'ulteriore documentazione atta a definire esaurientemente l'oggetto ed i termini dello stesso.

5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché l'entrata in vigore di norme legislative e

regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga dell'originario termine di scadenza delle concessioni; nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano è effettuata a favore del concedente.

6. In mancanza della revisione di cui al comma 5, il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 19

1. L'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante ha facoltà di affidare direttamente al concessionario i lavori complementari che non figurino nel progetto e nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza impreveduta, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, nelle seguenti ipotesi alternative:

- a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante;
- b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

Art. 20

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate maggiorato degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2.

Art. 21

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che sarà accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
2. La designazione di cui al comma 1 interviene entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico appaltante nella comunicazione, scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.

Art. 22

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi della Legge Ipotecaria del 16 marzo 1854 e successive modificazioni, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata all'iscrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta.
4. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo l'iscrizione prevista dal comma 3.
5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

CAPO III

Art. 23

1. All'articolo 3, comma 1 della Legge 3 ottobre 2007 n.107 è aggiunta la seguente lettera:
- “n) approva, osservando il procedimento previsto per la formazione di strumenti di pianificazione attuativa, i progetti preliminari relativi ad opere ed infrastrutture pubbliche di particolare rilevanza e complessità. In relazione all'esercizio di tale funzione la Commissione per le Politiche Territoriali è coadiuvata dai competenti Dirigenti e funzionari del Settore Pubblico Allargato ed acquisisce i pareri obbligatori in materia di valutazione dell'impatto ambientale e, qualora l'intervento ricada in centri o nuclei storici o interessi immobili con valore monumentale, in materia di conservazione dei monumenti nonché i pareri facoltativi che saranno ritenuti opportuni ai fini dell'esame degli interventi previsti nel progetto.”

Art. 24

1. L'Ente appaltante ha facoltà di stipulare accordi commerciali tesi a definire specifici listini prezzi relativi alla fornitura di cose a fini di consumo ovvero d'uso delle quali si preveda la ricorrente necessità durante l'anno.
2. I listini prezzi definiti a mente del comma 1 hanno validità annuale, semestrale o trimestrale, secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale e sono applicati alle forniture effettuate all'Ente appaltante durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.
3. L'individuazione delle imprese con le quali stipulare gli accordi commerciali di cui al comma 1 avviene mediante procedura negoziata volta ad individuare le imprese disponibili ad applicare il listino prezzi definito unilateralmente dall'Ente appaltante a mente di quanto previsto dall'articolo 37 della Legge 27 marzo 2002 n.49.

4. Per quanto concerne l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su manufatti di proprietà dell'Ecc.ma Camera o destinati ad uso pubblico, l'Ente appaltante ha facoltà di stipulare accordi con imprese edili iscritte nell'apposito Registro che accettino di applicare nell'anno di riferimento i listini prezzi stabiliti unilateralmente dall'Ente appaltante medesimo. L'importo del singolo intervento manutentivo effettuabile in forza degli accordi di cui al presente comma non può superare €50.000,00.

5. La procedura attivata ai sensi del comma 4 stabilisce il limite complessivo di spesa relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da affidare alle imprese nel corso dell'anno di riferimento; tale limite complessivo annuo di spesa non può essere superiore ad €250.000,00, fermo restando il sopra indicato limite di spesa per il singolo intervento di €50.000,00.

6. L'individuazione delle imprese con le quali stipulare gli accordi commerciali di cui al comma 4 avviene mediante procedura negoziata nell'ambito delle quali sono stabilite le condizioni di esecuzione degli interventi manutentivi.

7. Gli accordi di cui ai commi 1 e 4 sono stipulati dall'Ente appaltante con non più di dieci imprese che abbiano manifestato la propria accettazione dei listini prezzi, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità nonché secondo i criteri fissati dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, l'importo complessivo della fornitura o dei lavori manutentivi è suddiviso proporzionalmente fra le imprese medesime.

Art. 25

1. L'articolo 38, comma terzo del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, come già modificato dall'articolo 3 del Decreto 29 ottobre 2001 n.100, è così sostituito:

"La garanzia decennale prevista dall'articolo 58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da fideiussione o polizza assicurativa o altra garanzia individuata dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88 aventi durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il modello di polizza tipo è approvato dalla Direzione Generale della Finanza Pubblica. In relazione ad opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni ed a particolari tipologie di opere individuate nei precitati Regolamenti delle Aziende Autonome di Stato, l'obbligo della prestazione della garanzia può essere escluso oppure la durata della garanzia da prestarsi può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante, previo parere conforme della Direzione Generale della Finanza Pubblica."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta